



# COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO

Provincia di Reggio Emilia

## Ordinanza n° 11 del 20/05/2020 Area Tutela e Valorizzazione del Territorio

**OGGETTO: DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA RIAPERTURA TOTALE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' A FAR DATA DAL 22 MAGGIO 2020.**

### IL SINDACO

Visti gli atti statali recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare:

- Delibera di Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ed in particolare:
  - l'art. 1, comma 1, secondo il quale "Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari";
  - l'art. 2, comma 1, il quale prevede che le predette disposizioni sono efficaci sino al 25 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che, all'art. 2, comma 1, proroga al 3 aprile 2020 i termini di efficacia delle disposizioni di cui al succitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/04/2020 recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" che, all'art. 1, comma 1, proroga al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei succitati Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020 e 22/03/2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/04/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ed in particolare:
  - l'art. 1, lettera z), secondo periodo, secondo il quale "Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.";
  - l'art. 8, comma 1, il quale prevede che la predetta disposizione produce effetto dalla

- data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26/04/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ed in particolare:
    - l'art. 1, lettera z), secondo periodo, secondo il quale “Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.”;
    - l'art. 10, comma 1, il quale prevede che la predetta disposizione si applica dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;
  - D.L. 16/05/2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare:
    - l'art. 1, comma 14, secondo il quale "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.”;
    - l'art. 3, comma 1, il quale prevede che le misure di cui al decreto legge stesso si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020;
  - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/05/2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” ed in particolare:
    - l'art. 1 comma 1, lettera dd), secondo il quale le attività commerciali al dettaglio devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
    - le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17 al DPCM stesso ed in particolare la scheda tecnica relativa al “COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)”;
    - l'art. 7, comma 1, il quale prevede che le misure di cui al decreto stesso si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 45 del 21/03/2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19” che, al punto 3., disponeva la sospensione sino al 3 aprile 2020 dei mercati ordinari e straordinari, dei mercati a merceologia esclusiva, dei mercatini e delle fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale dei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna del 03/04/2020 che prorogava l'efficacia delle predette disposizioni al 13/04/2020;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 61 dell'11/04/2020 che prorogava l'efficacia delle disposizioni stesse sino al 3 maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n.74 del 30/04/ 2020 che al punto 9. disponeva di consentire a far data dal 4 maggio 2020 i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato fosse disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantissero il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n.82 del 17/05/ 2020 "ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19." che al punto 4. dispone di consentire a decorrere dal 18 maggio 2020, tra le altre, l'attività di commercio su aree pubbliche svolta nei mercati nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, di cui all'allegato n. 1 al decreto stesso;

Visto il succitato allegato 1 al predetto decreto, con oggetto "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna" ed in particolare le sezioni

- A. MISURE DI CARATTERE GENERALE
- C. COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE;

Richiamata la propria ordinanza n.9 del 07/05/2020, con oggetto "DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' LIMITATAMENTE AI POSTEGGI ASSEGNATI IN CONCESSIONE DESTINATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI.", che ha disposto la riapertura a far data dal 8 maggio 2020 del mercato che si svolge il venerdì, limitatamente ai posteggi assegnati in concessione destinati alla vendita di prodotti alimentari, collocati temporaneamente nell'area appositamente delimitata di Piazza Garibaldi, in attesa di ulteriori disposizioni statali e regionali;

Considerato che le ultime disposizioni statali e regionali rispondono alla necessità di consentire la ripresa di attività economiche in sofferenza a causa della forzata inattività protratta nel tempo;

Ritenuto pertanto di disporre la riapertura totale del mercato che si svolge nella giornata del venerdì a far data dal 22/05/2020 nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute;

Considerata la necessità, al fine di garantire le misure di distanziamento interpersonale e di contenimento stabilite dalle predette disposizioni statali e regionali, di stabilire che:

- l'area destinata all'evento mercatale venga individuata attraverso il posizionamento dei posteggi destinati agli operatori commerciali secondo il criterio prevalente di evitare assembramenti e assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
- il medesimo allestimento assume carattere temporaneo fino alla durata dello stato di emergenza e non incide sui diritti acquisiti degli operatori del commercio che operano nel mercato del Comune di Bagnolo in Piano;
- nel posizionamento dei posteggi siano temporaneamente soppressi i posteggi vacanti destinati agli spuntisti;
- sia temporaneamente sospesa la vendita di beni usati per il periodo di vigenza della presente ordinanza;

Ritenuto di demandare all'Area Tutela e Valorizzazione del Territorio l'adozione degli atti a tal fine necessari in conformità alle linee guida e alle indicazioni tecniche ed operative suindicate;

Visto l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000;

#### ORDINA

1. La riapertura totale a far data da venerdì 22 maggio 2020 del mercato che si svolge su aree pubbliche nella giornata del venerdì nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute richiamate nelle premesse del presente atto;
2. Di stabilire a tal fine che:
  - l'area destinata all'evento mercatale venga individuata attraverso il posizionamento dei posteggi destinati agli operatori commerciali secondo il criterio prevalente di evitare assembramenti e assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
  - il medesimo allestimento assume carattere temporaneo fino alla durata dello stato di emergenza e non incide sui diritti acquisiti degli operatori del commercio che operano nel mercato del Comune di Bagnolo in Piano;
  - nel posizionamento dei posteggi siano temporaneamente soppressi i posteggi vacanti destinati agli spuntisti;
  - sia temporaneamente sospesa la vendita di beni usati per il periodo di vigenza della presente ordinanza;
3. Di demandare all'Area Tutela e Valorizzazione del Territorio l'adozione degli atti a tal fine necessari in conformità alle linee guida e alle indicazioni tecniche ed operative statali e regionali richiamate nella premessa del presente atto;
4. Di stabilire che la presente ordinanza ha validità temporanea in attesa di ulteriori disposizioni statali e regionali;
5. Di stabilire che a decorrere dalla data odierna cessa di avere efficacia la propria ordinanza n. 9 del 07/05/2020;
6. Di incaricare il Corpo di Polizia Municipale di verificare il rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza;

**Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Comando di Polizia Locale ed il suo contenuto portato a conoscenza degli operatori commerciali del mercato.**

#### **IL SINDACO**

Visti gli atti statali recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare:

- Delibera di Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ed in particolare:
  - l'art. 1, comma 1, secondo il quale "Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di

- attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”;
- l'art. 2, comma 1, il quale prevede che le predette disposizioni sono efficaci sino al 25 marzo 2020;
  - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che, all'art. 2, comma 1, proroga al 3 aprile 2020 i termini di efficacia delle disposizioni di cui al succitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020;
  - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/04/2020 recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” che, all'art. 1, comma 1, proroga al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei succitati Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020 e 22/03/2020;
  - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/04/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CODIVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ed in particolare:
    - l'art. 1, lettera z), secondo periodo, secondo il quale “Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.”;
    - l'art. 8, comma 1, il quale prevede che la predetta disposizione produce effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020;
  - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26/04/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ed in particolare:
    - l'art. 1, lettera z), secondo periodo, secondo il quale “Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.”;
    - l'art. 10, comma 1, il quale prevede che la predetta disposizione si applica dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;
  - D.L. 16/05/2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare:
    - l'art. 1, comma 14, secondo il quale “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.”;
    - l'art. 3, comma 1, il quale prevede che le misure di cui al decreto legge stesso si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020;
  - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/05/2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” ed in particolare:
    - l'art. 1 comma 1, lettera dd), secondo il quale le attività commerciali al dettaglio devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi,



adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

- le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17 al DPCM stesso ed in particolare la scheda tecnica relativa al "COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)";
- l'art. 7, comma 1, il quale prevede che le misure di cui al decreto stesso si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 45 del 21/03/2020 "ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19" che, al punto 3., disponeva la sospensione sino al 3 aprile 2020 dei mercati ordinari e straordinari, dei mercati a merceologia esclusiva, dei mercatini e delle fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale dei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna del 03/04/2020 che prorogava l'efficacia delle predette disposizioni al 13/04/2020;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 61 dell'11/04/2020 che prorogava l'efficacia delle disposizioni stesse sino al 3 maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n.74 del 30/04/ 2020 che al punto 9. disponeva di consentire a far data dal 4 maggio 2020 i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato fosse disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantissero il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n.82 del 17/05/ 2020 "ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19." che al punto 4. dispone di consentire a decorrere dal 18 maggio 2020, tra le altre, l'attività di commercio su aree pubbliche svolta nei mercati nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, di cui all'allegato n. 1 al decreto stesso;

Visto il succitato allegato 1 al predetto decreto, con oggetto "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna" ed in particolare le sezioni

- A. MISURE DI CARATTERE GENERALE
- C. COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE;

Richiamata la propria ordinanza n.9 del 07/05/2020, con oggetto "DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' LIMITATAMENTE AI POSTEGGI ASSEGNATI IN CONCESSIONE DESTINATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI

ALIMENTARI.”, che ha disposto la riapertura a far data dal 8 maggio 2020 del mercato che si svolge il venerdì, limitatamente ai posteggi assegnati in concessione destinati alla vendita di prodotti alimentari, collocati temporaneamente nell'area appositamente delimitata di Piazza Garibaldi, in attesa di ulteriori disposizioni statali e regionali;

Considerato che le ultime disposizioni statali e regionali rispondono alla necessità di consentire la ripresa di attività economiche in sofferenza a causa della forzata inattività protratta nel tempo;

Ritenuto pertanto di disporre la riapertura totale del mercato che si svolge nella giornata del venerdì a far data dal 22/05/2020 nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute;

Considerata la necessità, al fine di garantire le misure di distanziamento interpersonale e di contenimento stabilite dalle predette disposizioni statali e regionali, di stabilire che:

- l'area destinata all'evento mercatale venga individuata attraverso il posizionamento dei posteggi destinati agli operatori commerciali secondo il criterio prevalente di evitare assembramenti e assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
- il medesimo allestimento assume carattere temporaneo fino alla durata dello stato di emergenza e non incide sui diritti acquisiti degli operatori del commercio che operano nel mercato del Comune di Bagnolo in Piano;
- nel posizionamento dei posteggi siano temporaneamente soppressi i posteggi vacanti destinati agli spuntisti;
- sia temporaneamente sospesa la vendita di beni usati per il periodo di vigenza della presente ordinanza;

Ritenuto di demandare all'Area Tutela e Valorizzazione del Territorio l'adozione degli atti a tal fine necessari in conformità alle linee guida e alle indicazioni tecniche ed operative suindicate;

Visto l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000;

#### ORDINA

1. La riapertura totale a far data da venerdì 22 maggio 2020 del mercato che si svolge su aree pubbliche nella giornata del venerdì nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute richiamate nelle premesse del presente atto;
2. Di stabilire a tal fine che:
  - l'area destinata all'evento mercatale venga individuata attraverso il posizionamento dei posteggi destinati agli operatori commerciali secondo il criterio prevalente di evitare assembramenti e assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
  - il medesimo allestimento assume carattere temporaneo fino alla durata dello stato di emergenza e non incide sui diritti acquisiti degli operatori del commercio che operano nel mercato del Comune di Bagnolo in Piano;
  - nel posizionamento dei posteggi siano temporaneamente soppressi i posteggi vacanti destinati agli spuntisti;
  - sia temporaneamente sospesa la vendita di beni usati per il periodo di vigenza della presente ordinanza;
3. Di demandare all'Area Tutela e Valorizzazione del Territorio l'adozione degli atti a tal fine necessari in conformità alle linee guida e alle indicazioni tecniche ed operative statali e regionali richiamate nella premessa del presente atto;
4. Di stabilire che la presente ordinanza ha validità temporanea in attesa di ulteriori

disposizioni statali e regionali;

5. Di stabilire che a decorrere dalla data odierna cessa di avere efficacia la propria ordinanza n. 9 del 07/05/2020;
6. Di incaricare il Corpo di Polizia Municipale di verificare il rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza;

**Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Comando di Polizia Locale ed il suo contenuto portato a conoscenza degli operatori commerciali del mercato.**

20/05/2020

SINDACO

PAOLI GIANLUCA / INFOCERT SPA